



Procura della Repubblica di Crotone

N. 28 Prof.int.

Il Procuratore della Repubblica

premesso che appare necessario, alla luce della più recenti innovazioni normative, dettare specifiche disposizioni in materia di negoziazione assistita di famiglia;

posto che l'accordo intervenuto in sede di negoziazione assistita consiste in una soluzione consensuale avente ad oggetto:

- la separazione personale, lo scioglimento del matrimonio, la cessazione degli effetti civili del matrimonio (nei casi di cui all'art. 3, comma 1, n. 2, lett. b), L. 1.12.1970 n. 898 e succ. mod.);
- la modifica delle condizioni di separazione o divorzio (ai sensi dell'art. 6, comma 1, D.L. n. 132/2014, convertito nella L. n. 162/2014);
- lo scioglimento delle unioni civili ai sensi dell'art. 1, comma 2, L. n. 76/2016;
- la disciplina delle modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori dal matrimonio, ovvero la modifica delle condizioni già stabilite (art. 1, comma 35, L. n. 206/2021);
- la determinazione dell'assegno di mantenimento richiesto ai genitori dal figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente e per la determinazione degli alimenti, ai sensi dell'art. 433 c.c., e la modifica di tali determinazioni (art. 1, comma 35, L. n. 206/2021);

atteso che l'accordo deve essere realizzato con la necessaria assistenza di almeno un Avvocato per parte e deve essere trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente per l'apposizione del nullaosta o il rilascio dell'autorizzazione;

atteso che i criteri di individuazione della competenza per territorio sono dettati dall'art. 473 bis.47 c.p.c.: *"per le domande di separazione personale dei coniugi, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento dell'unione civile e regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio, nonché per quelle di modifica delle relative condizioni, è competente il tribunale individuato ai sensi dell'articolo 473 bis.11, primo comma; in mancanza di figli minori è competente il tribunale del luogo di residenza del convenuto; in caso di irreperibilità o di residenza all'estero del convenuto, è competente il tribunale del luogo di residenza dell'attore o, nel caso in cui l'attore sia residente all'estero, qualunque tribunale della Repubblica"*; e che l'articolo 473 bis.11 c.p.c. così dispone: *"per tutti i procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che riguardano un minore, è competente il tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale; se vi è stato trasferimento del minore non autorizzato, è competente il tribunale del luogo dell'ultima residenza abituale del minore prima del trasferimento"*;

atteso che l'art. 9 D.L.gs. n. 149/2022, entrato in vigore il 28 febbraio 2023, ha introdotto modifiche all'art. 6 D.L. 132/2014, conv. in L. n. 162/2014, prevedendo che l'accordo debba



essere trasmesso per via telematica, a cura degli Avvocati che assistono le parti, al Procuratore della Repubblica;

che il Procuratore, in caso di apposizione del nullaosta o di rilascio dell'autorizzazione, trasmettere l'accordo sottoscritto digitalmente "agli Avvocati di tutte le parti";

che gli Avvocati interessati devono provvedere a loro volta alla trasmissione dell'atto al Consiglio dell'Ordine presso cui è iscritto uno degli Avvocati, che ne cura la conservazione;

dispone

- nella conclusione della convenzione di negoziazione assistita ciascuna delle parti deve essere assistita da almeno un Avvocato;
- nell'accordo deve darsi atto che gli Avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilità di esperire la mediazione familiare, nonché di aver informato le parti dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori.
- gli eventuali patti di trasferimento immobiliare hanno effetti esclusivamente obbligatori;
- quando l'accordo di negoziazione assistita ha ad oggetto lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o lo scioglimento dell'unione civile, le parti possono stabilire nell'accordo, a tenore dell'art. 6, comma 3 bis, L. n. 162/2014, come modificato dal D.lgs. n. 149/2022, la corresponsione di un assegno in unica soluzione: in tal caso la valutazione di equità è effettuata dagli Avvocati, mediante certificazione di tale pattuizione, ai sensi dell'art. 5, comma 8, L. n. 898/70;
- la convenzione è trasmessa al Procuratore della Repubblica con modalità telematiche all'indirizzo prot.procura.crotone@giustiziacert.it a cura degli Avvocati che assistono le parti, per l'apposizione del nullaosta o il rilascio dell'autorizzazione, entro dieci giorni dalla sottoscrizione dell'accordo stesso;
- il Funzionario responsabile del servizio provvede ad annotare l'avvenuta ricezione telematica su apposito registro telematico, in cui sono indicati, in ordine cronologico, la data di pervenimento, le parti e i rispettivi difensori; quindi, invia in forma telematica gli atti al Procuratore per la sua valutazione e, all'esito della procedura, annota nel menzionato registro la data di apposizione del nullaosta o di rilascio dell'autorizzazione ovvero del diniego di rilascio;
- il Procuratore della Repubblica, salvi i casi di assenza o di impedimento, provvede di regola entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell'accordo, apponendo il nullaosta o rilasciando l'autorizzazione con provvedimento firmato digitalmente;
- il Funzionario provvede a trasmettere il documento per via informatica agli Avvocati delle parti all'indirizzo PEC dagli stessi indicato;
- il Funzionario, inoltre, provvede a stampare copia del documento recante il provvedimento del Procuratore e lo conserva in apposita raccolta cronologica, della quale redige rassegna annuale da sottoporre al visto del Procuratore della Repubblica;
- eventuali provvedimenti interlocutori sono comunicati agli Avvocati al medesimo indirizzo PEC.;
- il termine di dieci giorni per la trasmissione della convenzione e dell'accordo di negoziazione assistita all'Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui il matrimonio e/o l'unione civile è stato iscritto decorre dalla ricezione dell'atto inoltrato a mezzo PEC a ciascuno dei difensori;



- l'accordo, munito di nullaosta o di autorizzazione, è trasmesso senza indugio a mezzo PEC o con altro sistema di recapito certificato qualificato, ai sensi dell'art. 6, comma 3 ter, L. n. 132/2014, a cura degli Avvocati che lo hanno sottoscritto, al Consiglio dell'Ordine presso cui è iscritto uno di essi, il quale ne cura la conservazione in apposito archivio e provvede all'esibizione ai sensi dell'art. 43 D.lgs. n. 82/2005;
- unicamente competente al rilascio di copia autentica dell'accordo è il Consiglio dell'Ordine depositario dell'atto, ai sensi dell'art. 6, comma 3 ter, L. n. 162/2014 e succ. mod.

Crotona, 18 aprile 2023

Il Procuratore della Repubblica
Giuseppe Capocchia

